

**Aspetti generali e procedurali da valutare**

**TASSAZIONE DEI SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE**

| <i>Riserve utilizzate</i>  | <i>Regime agevolato</i>  | <i>Regime ordinario</i>   |
|--|--|---|
| <p><b>Riserve di utili</b><br/>(comprese quelle in sospensione d'imposta dopo l'affrancamento con sostitutiva 13%)</p> | <p>Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore catastale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.</p>   | <p>Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale del bene (art. 68, comma 6, del Tuir).</p>   |
| <p><b>Riserve di capitale</b></p>  | <p>Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore catastale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.</p> <p>Se il valore normale così ridotto <b>eccede il costo della partecipazione, l'eccedenza è tassata</b></p> | <p>Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale del bene (art. 47, comma 5, del Tuir).</p> <p>Se il valore normale del bene <b>eccede il costo della partecipazione, l'eccedenza è tassata</b></p> |

**Aspetti generali e procedurali da valutare**

**TASSAZIONE DEI SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE - ESEMPIO**

**Caso:** una società personale assegna un bene immobile dal costo non ammortizzato pari a € 400.000,00 al valore catastale di € 475.000,00, realizzando una plusvalenza di € 75.000,00 assoggettata all'imposta sostitutiva dell'8%.

**Analisi:** il socio deve necessariamente procedere a ridurre il costo fiscale della propria partecipazione in misura pari a € 400.000,00, indipendentemente che risultino utilizzate riserve di utili e/o riserve di capitale.

**Attenzione ->** per le società di persone, l'ammontare soggetto ad imposta sostitutiva incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione dei soci in misura proporzionale, mentre la riduzione del costo fiscale della partecipazione stessa (in relazione al valore normale o al valore catastale del bene assegnato) incide sui soli soci a cui è attribuito il bene.

Ne deriva che se il costo originario risulta di entità inferiore, la differenza – che determina il “sottozero” (*si ritiene costituisca reddito imponibile di riferimento*).